

FOI

STATUTO



TITOLO I

Costituzione - sede - durata - scopi

Articolo 1

La Federazione Ornicoltori Italiani - ONLUS (FOI-ONLUS), costituita fra associazioni italiane di ornicoltori e riconosciuta con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166, è regolata dal presente Statuto. La FOI-ONLUS è altresì un'Associazione di protezione ambientale.

Articolo 2

La FOI-ONLUS ha sede in Piacenza, località Le Mose, Via Carorsana n. 94.

Articolo 3

La durata della FOI-ONLUS è illimitata.

Articolo 4

La FOI-ONLUS è istituita per la conservazione, lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio ornitologico nazionale.

Svolge quindi la sua attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'esercizio abituale dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui già all'art. 7 del D. Lgs. 6 febbraio 1997, n. 22 ed ora al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), n. 8) del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Coordina, regola e controlla l'attività svolta dalle Associazioni federate e dai loro soci allevatori e soci allevatori allievi.

Si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e dei loro habitat e, per il tramite degli allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento – sia a scopo ornamentale sia espositivo – promuovendo la riprodu-

zione anche di soggetti già presenti in cattività ed altrimenti in via di estinzione nei loro ambienti naturali. S'interessa quindi, della protezione degli uccelli e dei loro habitat e dei connessi problemi ecologici e ambientali.

La FOI-ONLUS collabora con lo Stato, con le Regioni, con gli altri Enti locali, con gli Enti pubblici e con le altre associazioni per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale, mediante (a mero titolo esemplificativo):

- la creazione e la gestione di oasi e parchi,
- la raccolta e il ricovero di animali feriti o in difficoltà,
- la divulgazione nelle scuole,
- l'organizzazione di convegni e congressi;
- svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione; contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali;
- interviene direttamente alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-Ittico-Venatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma dell'art. 27 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali.

La FOI-ONLUS, per il tramite delle Associazioni federate, rilascia ai soci allevatori, ai soci allevatori allievi nonché agli Enti che ne facciano richiesta, i propri anelli istituzionali, individuali, inestensibili e inamovibili, indispensabili a identificare i volatili e a ricondurli al loro allevatore.



La FOI-ONLUS non persegue fini speculativi né di lucro; non svolge attività diverse da quelle di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La FOI-ONLUS aderisce agli organismi Internazionali istituiti per il raggiungimento di analoghe finalità.

La FOI-ONLUS aderisce alla Confederazione Ornitologica Mondiale Italia (COM-ITALIA) e tramite quest'ultima alla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM), nonché alla CONFEDERALATI.

TITOLO II

Composizione - affiliazione – tesseramento

Articolo 5

La FOI-ONLUS è costituita da:

- a) soci ordinari, cioè le Associazioni federate - con finalità non commerciali - che svolgono attività continuativa. I soci allevatori ed i soci allevatori allievi delle Associazioni federate sono iscritti alla FOI-ONLUS con diritto alla tessera federale;
- b) soci onorari, cioè gli Enti pubblici, gli Enti privati e le persone di qualunque nazionalità che, per le loro attività o benemeritenze in campo ornitologico, sono chiamati dall'Assemblea Generale a far parte della FOI-ONLUS.

Articolo 6

Il numero delle Associazioni federate alla FOI-ONLUS è illimitato.

Per richiedere l'affiliazione, le Associazioni devono costituirsi legalmente ed avere un minimo di quindici soci promotori. L'affiliazione decorre dal giorno della deliberazione di ammissione. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7

Le Associazioni entrano a far parte della FOI-ONLUS dietro presentazione di apposita istanza al Consiglio Direttivo Federale nelle forme e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Articolo 8

Con la presentazione della istanza di affiliazione, le Associazioni assumono per sé e per i propri soci l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i Regolamenti della FOI-ONLUS. L'azione della FOI-ONLUS si ispira al principio di sussidiarietà.

Articolo 9

Ogni Associazione federata può richiedere la tessera federale esclusivamente per:

- i Soci allevatori;
- i Soci allevatori allievi, di età inferiore a 18 anni.

I soci allevatori ed i soci allevatori allievi vengono iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (RNA), con un numero di matricola progressivo ed individuale.

Ai fini del tesseramento federale è ammessa l'iscrizione ad una sola Associazione.

Articolo 10

Le Associazioni federate perdono il diritto di affiliazione alla FOI-ONLUS:

- a) per il venir meno dei requisiti e delle condizioni di ammissione previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico;
- b) per recesso;



c) per scioglimento;

d) per espulsione.

Con l'uscita dalla FOI-ONLUS le Associazioni federate ed i loro rispettivi soci allevatori e soci allevatori allievi perdono i diritti derivanti dall'affiliazione.

TITOLO III

Doveri e diritti delle Associazioni e dei tesserati

Articolo 11

I doveri e i diritti delle Associazioni e dei tesserati, che discendono dall'osservanza dello Statuto e dallo svolgimento della attività in campo ornitologico secondo gli scopi e le finalità in esso previsti, sono disciplinati dal Regolamento Organico.

TITOLO IV

Organi federali

Articolo 12

Gli Organi della Federazione sono:

a) l'Assemblea delle Associazioni;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo Federale (CDF);

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Articolo 13

L'Assemblea delle Associazioni è l'Organo sovrano della FOI-ONLUS.

L'Assemblea indica ed approva l'orientamento e gli indirizzi dell'attività federale, delibera sulle modifiche al presente statuto, delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Le sue deliberazioni, adottate a maggioranza assoluta di voti o alle diverse qualificate maggioranze previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, vincolano gli altri Organi federali, tutte le Associazioni federate ed i tesserati. I Soci ordinari di cui all'articolo 5 lettera a) sono rappresentati nell'Assemblea Generale dal Presidente dell'Associazione o da altro socio dell'Associazione medesima, munito di regolare delega scritta.

Articolo 14

Per partecipare all'Assemblea Generale una Associazione federata, socio ordinario, deve essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non avere morosità o insoluti pregressi di alcun genere con la FOI-ONLUS.

Articolo 15

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- a) con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi art. 2538 comma 2 c.c.:
 - il Presidente di ciascuna Associazione federata o altro socio dell'Associazione espressamente a ciò delegato;
- b) con diritto di parola e senza diritto di voto:
 - i Membri degli Organi federali di cui al precedente articolo 12, lettera b), c), d) ed e), nonché il Presidente dell'Ordine dei Giudici, i Presidenti delle Commissioni Tecniche Nazionali di Specializzazione, i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali; i Presidenti dei Clubs di specializzazione, o loro delegati.

Articolo 16

Le deleghe possono essere rilasciate ai soli aventi diritto a par-



tecipare all'Assemblea, indicati alla lettera a) del precedente articolo 15. Le deleghe sono consentite soltanto a favore di Associazioni appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale. È ammessa una sola delega: il delegato può rappresentare soltanto due Associazioni, compresa la propria.

Articolo 17

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, su delibera del Consiglio Direttivo Federale, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione federale e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno; in particolare per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la ratificazione di eventuali delibere adottate dal Consiglio Direttivo Federale in materia contributiva.

L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio Direttivo Federale ed il Consiglio Direttivo Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Federale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza anche del Vicepresidente viene presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 18

L'Assemblea Straordinaria è convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale per l'esame di modifiche allo Statuto; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di un terzo delle Associazioni federate.

Articolo 19

Le norme per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee sono fissate dal Regolamento Organico.

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto o del Regolamento Organico che preveda diverse qualificate maggioranze.

CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

Articolo 20

La rappresentanza della FOI-ONLUS nei confronti dei terzi e in giudizio nonché la firma sociale libera competono al Presidente o a chi ne fa le veci.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

Articolo 21

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, anche più volte, consecutive o non consecutive.

La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo Federale in carica.

Il Presidente può revocare al massimo tre Consiglieri durante il quadriennio di durata della carica per giustificati motivi; in tal caso, sottoporrà la questione alla prima riunione del Consiglio Direttivo Federale. Se viene a mancare il Presidente, il Vice Presidente e/o il Consigliere più anziano convocano d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Federale.

Articolo 22

Le norme per le designazioni dei candidati e per l'elezione del Presidente sono fissate dal Regolamento Organico.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo Federale è composto dal Presidente e da sei Consiglieri membri, scelti dal Presidente, in lista chiusa, fra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente ed il Segretario-



Consigliere Delegato, qualora non intenda avvalersi dell'opera di un Segretario esterno al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere Delegato o dal Consigliere più anziano di età.

Possono far parte del Consiglio Direttivo Federale:

- a) il Socio tesserato iscritto nel libro degli associati per almeno tre anni;
- b) il Socio tesserato in regola con le obbligazioni assunte verso la Federazione;
- c) il Socio tesserato che non abbia subito provvedimenti disciplinari definitivi nell'ultimo quinquennio.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo Federale è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, esclusi quelli che per legge o per Statuto spettano all'Assemblea.

Per determinati atti o categorie di atti e per singoli negozi, i poteri potranno essere conferiti a singoli Consiglieri.

Delle attività svolte dai titolari di deleghe dovrà essere data relazione al Consiglio Direttivo Federale alla sua prima riunione.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

Articolo 26

Il Presidente può costituire Commissioni o Comitati affidando loro specifici compiti.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo Federale determina i poteri e le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni nonché le altre norme per il funzionamento degli stessi. Delle proposte avanzate dai Comitati e dalle Commissioni viene data relazione al Consiglio Direttivo Federale nella sua prima riunione.

Articolo 27

Ai componenti il Consiglio Direttivo Federale è dovuto il solo rimborso delle spese vive incontrate per l'espletamento del mandato e degli incarichi inerenti e conseguenti. L'accettazione della carica di Presidente o di Consigliere Federale determina l'immediata decadenza da ogni carica elettiva, sia federale sia locale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti, al quale è demandata la funzione di vigilare sulla contabilizzazione dei fatti di gestione della FOI-ONLUS, è composto di tre Membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea delle Associazioni. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

Articolo 29

Le norme per la designazione dei candidati e per l'elezione dei componenti il Collegio sono fissate dal Regolamento organico.

Articolo 30

I Revisori dei Conti non possono rivestire altre cariche nell'ambito della FOI-ONLUS.



COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 31

Il Collegio dei Probiviri, al quale è demandato il compito di pronunciarsi sulle controversie sorte tra la FOI-ONLUS e le Associazioni o i loro soci allevatori o soci allevatori allievi e tra le Associazioni stesse, è composto di tre Membri, preferibilmente scelti fra i magistrati o nel campo forense.

I Probiviri non devono far parte di Associazioni federate; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Articolo 32

L'elezione a Probiviro avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea su proposta concordata tra il Consiglio Direttivo Federale ed i vari Consigli Regionali.

TITOLO V Organi tecnici

ORDINE DEI GIUDICI

Articolo 33

I Giudici della FOI-ONLUS sono riuniti in un Organo tecnico denominato "Ordine dei Giudici" (OdG).

L'Ordine dei Giudici è disciplinato da apposito Regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Federale.

Esso è suddiviso in Collegi, ciascuno dei quali è costituito dai Giudici della rispettiva specializzazione.

Le deliberazioni dell'Ordine dei Giudici devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, il quale ha potere di annullamento, qualora le stesse risultino in contrasto con il presente Statuto o con i Regolamenti.

Articolo 34

Il Consiglio dell'Ordine dei Giudici è costituito dal Presidente dell'Ordine e dai rappresentanti di ciascun Collegio di specializzazione.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 35

Sono Organi Tecnici della FOI-ONLUS le Commissioni Tecniche di Specializzazione (CCTTNN) per le seguenti specie, razze o gruppi di razze:

- a) Canarini forma e posizione arricciati;
- b) Canarini forma e posizione lisci;
- c) Canarini di colore;
- d) Ondulati ed altri Psittaciformi;
- e) Ibridi - esotici - indigeni;
- f) Canarini da canto.

Eventuali altre Commissioni potranno essere successivamente costituite dal CDF della FOI-ONLUS.

Articolo 36

La costituzione della Commissione Tecniche Nazionali (CCTTNN) è promossa dalla FOI-ONLUS allo scopo di favorire il progresso tecnico e scientifico degli ornitologi, la valorizzazione e l'incremento delle varie specie e razze allevate.

Articolo 37

Le CCTTNN sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Federale.



Le deliberazioni delle CCTTNN devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, il quale ha potere di annullamento, qualora le stesse risultino in contrasto con il presente Statuto o con i Regolamenti.

Articolo 38

Le CCTTNN sono costituite da un numero di componenti variabile da tre a cinque, eletti dal Collegio Giudici della rispettiva specializzazione. Il numero dei componenti le singole Commissioni è fissato dal Consiglio Direttivo Federale, a seconda delle esigenze di ciascuna di esse.

I componenti le CCTTNN durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Articolo 39

Il CDF predispone annualmente appositi capitoli di bilancio per il funzionamento degli Organi tecnici.

TITOLO VI

Raggruppamenti Regionali

Articolo 40

Le Associazioni federate costituiscono Raggruppamenti Regionali, quali Organi periferici di decentramento e di coordinamento della FOI-ONLUS. I Raggruppamenti Regionali operano nell'ambito regionale con i poteri, le competenze e le funzioni fissati dal presente Statuto e dal Regolamento dei Raggruppamenti.

Le norme per l'elezione del Consiglio Direttivo del Raggruppamento, per la convocazione ed i poteri dell'Assemblea dei rispettivi Raggruppamenti, nonché quelle relative ai rapporti fra Consiglio Direttivo Federale e Consiglio Direttivo del Rag-

gruppamento sono indicate nel Regolamento dei Raggruppamenti approvato dal Consiglio Direttivo Federale.

La FOI-ONLUS stanZIA nel proprio bilancio contributi annuali da erogarsi ai Raggruppamenti, stabiliti in base ai singoli bilanci preventivi, limitatamente e compatibilmente a quanto ritenuto necessario al conseguimento degli scopi perseguiti.

TITOLO VII

Patrimonio - Bilanci

Articolo 41

Il patrimonio della FOI-ONLUS è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili di sua proprietà;
- b) dai fondi liquidi e dai titoli.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di affiliazione versate dalle Associazioni e dai tesserati, nonché da ogni altro contributo che l'Assemblea Generale o, per sua delega, il Consiglio Direttivo Federale riterranno di stabilire a carico della Associazioni federate e dei loro soci;
- b) da eventuali contributi concessi alla FOI-ONLUS dallo Stato, dalle Regioni, da Enti pubblici e da privati;
- c) da eventuali lasciti e donazioni;
- d) dagli avanzi di gestione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 42

L'esercizio finanziario della FOI-ONLUS coincide con l'anno solare.

Ogni anno viene redatto un rendiconto economico e finanzia-



rio, che deve essere approvato dall'Assemblea delle Associazioni entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la Segreteria.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 43

Ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, nessuna carica federale, ordinaria o straordinaria, per elezioni o per nomina, può essere affidata a chi non è iscritto alla FOI-ONLUS da almeno tre anni. Chi ha ricevuto una sanzione disciplinare non può ricoprire alcuna carica tecnica o amministrativa all'interno della FOI-ONLUS per un periodo di tre anni decorrente dallo scadere della durata della sanzione.

Articolo 44

Tutte le cariche federali sono gratuite, ad eccezione il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato.

Articolo 45

Per l'approvazione di modifiche statutarie, a norma dell'art. 21 del C.C., occorre la presenza, in proprio o per delega, in Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata, di almeno tre quarti delle Associazioni federate. Le delibere relative dovranno essere adottate dalla maggioranza dei presenti.

Per l'approvazione di modifiche al Regolamento organico occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà

più una delle Associazioni aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo più una delle Associazioni aventi diritto al voto.

Articolo 46

Lo scioglimento della FOI-ONLUS può essere deliberato dalla Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

La deliberazione di scioglimento deve essere adottata, a norma dell'art. 21 del c.c., con il voto favorevole di almeno tre quarti delle Associazioni federate.

Articolo 47

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio federale è devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 48

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche, del Regolamento Organico e dei Regolamenti.

